

Corso «Revisione Legale»

La valutazione del presupposto della continuità aziendale secondo i principi di revisione tenuto conto dell'impatto dell'emergenza sanitaria su tale presupposto

Questo materiale può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. La proprietà intellettuale del presente materiale, che ha finalità esclusivamente didattiche, tutti i diritti di utilizzo e commercializzazione, anche mediante la pubblicazione sul web e l'eventuale stampa, sono riservati in esclusiva alla Scuola di Alta Formazione.

Il materiale non può essere utilizzato e/o riprodotto e/o citato senza la sua espressa autorizzazione.

L'elaborazione dei contenuti è curata con scrupolosa attenzione, tuttavia gli autori e la SAF non si assumono alcuna responsabilità per danni diretti e indiretti derivanti da un uso improprio dei materiali.

Agenda

- Introduzione
- Il principio di revisione 570
- Le modifiche dei documenti di bilancio a seguito del Decreto Legge 23/2020 (Decreto Liquidità) e conseguente interpretazione dell'Organismo Italiano di Contabilità (documento interpretativo n. 6)
- Effetti sulle relazioni del revisore



Introduzione



Continuità aziendale

RIFERIMENTI DOTTRINALI E NORMATIVI

Non esiste all'interno del framework dei principi contabili italiani un principio dedicato ai concetti di Continuità aziendale. Per tale ragione occorre fare riferimento alle seguenti fonti diversificate:

- **IAS 1, PARR. 25 e 26** definizione e concetti generali;
- **PRINCIPIO DI REVISIONE ISA ITALIA N. 570** sono contenute indicazioni valide non solo al fine della professione ma anche per gli amministratori nel valutare in modo appropriato il presupposto della Continuità aziendale;
- **ART. 2428 C.C.** contenuto della relazione sulla gestione;
- **DOCUMENTO CONGIUNTO BANCA D'ITALIA/CONSOB/ISVAP N. 2 del 6 FEBBRAIO 2009** informativa di bilancio.

Continuità aziendale

NOZIONE

Capacità della società di continuare la sua esistenza operativa nel prevedibile futuro

CONTINUITA' AZIENDALE IAS 1, PARR. 25 e 26

Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.

Continuità aziendale

Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative a eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento.

Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio.

Il principio di revisione 570



Il principio di revisione 570 in materia di continuità aziendale

PRINCIPIO DI REVISIONE 570, PAR. 1 – Oggetto

“Il principio di revisione 570 tratta delle responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio, relativamente alla continuità aziendale, e delle implicazioni per la relazione di revisione.”

PRINCIPIO DI REVISIONE 570, PAR. 3 – Responsabilità della valutazione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento

“Talvolta il quadro normativo sull’informazione finanziaria prevede esplicitamente che la direzione effettui una valutazione specifica della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e stabilisce principi e regole sugli aspetti da considerare e sulla informativa da fornire in materia di continuità aziendale.”

Gli indicatori di dubbio circa la sussistenza della continuità

PRINCIPIO DI REVISIONE 570, PAR. 5

“La valutazione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento effettuata dalla direzione comporta una valutazione, in un dato momento, sull’esito futuro di eventi o circostanze per loro natura incerti. Ai fini di tale valutazione rilevano i seguenti fattori:

- il grado di incertezza associato all’esito di un evento o di una circostanza aumenta significativamente quanto più l’evento, la circostanza ovvero l’esito si collocano in un futuro lontano;
- le dimensioni e la complessità dell’impresa, la natura e le circostanze della sua attività e la misura in cui è soggetta all’influenza di fattori esterni, sono elementi che influiscono sulla valutazione circa l’esito di eventi o circostanze;
- Qualsiasi valutazione sul futuro si basa sulle informazioni disponibili nel momento in cui viene formulata. Eventi successivi possono dar luogo a esiti non coerenti con valutazioni che erano invece ragionevoli al momento della loro formulazione.”

Gli indicatori di dubbio circa la sussistenza della continuità

PRINCIPIO DI REVISIONE 570 - LINEE GUIDA ED ALTRO MATERIALE ESPLICATIVO

Indicatori di dubbio circa la continuità aziendale:

INDICATORI FINANZIARI

INDICATORI GESTIONALI

ALTRI INDICATORI

Gli indicatori di dubbio circa la sussistenza della continuità

INDICATORI FINANZIARI

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;

Gli indicatori di dubbio circa la sussistenza della continuità

INDICATORI FINANZIARI (CONT.)

- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Gli indicatori di dubbio circa la sussistenza della continuità

INDICATORI GESTIONALI

- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

Gli indicatori di dubbio circa la sussistenza della continuità

ALTRI INDICATORI

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.

Il principio di revisione 570 in materia di continuità aziendale

PRINCIPIO DI REVISIONE 570, PAR. 9 - Obiettivi

“Gli obiettivi del revisore sono i seguenti:

- a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere ad una conclusione a tale riguardo;
- b) concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
- c) formulare la relazione di revisione in conformità al presente principio.“

Il principio di revisione 570 in materia di continuità aziendale

PRINCIPIO DI REVISIONE 570, PAR. 16 – Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze

“Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista o meno un’incertezza significativa relativa a tali eventi o circostanze mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive, inclusa la considerazione dei fattori attenuanti. Tali procedure devono includere:

- a) la richiesta alla direzione di effettuare una valutazione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, laddove la direzione non vi abbia già provveduto;
- b) la valutazione dei piani d’azione futuri della direzione connessi alla sua valutazione della continuità aziendale, della misura in cui la realizzazione di tali piani possa migliorare la situazione e se tali piani siano attuabili nelle specifiche circostanze;

Il principio di revisione 570 in materia di continuità aziendale

PRINCIPIO DI REVISIONE 570, PAR. 16 – Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze (cont.)

- c) ove l'impresa abbia predisposto una previsione dei flussi di cassa e l'analisi della previsione rappresenti un fattore significativo nel considerare l'esito futuro di eventi o circostanze nella valutazione dei piani d'azione futuri della direzione:
 - i) la valutazione dell'attendibilità dei dati sottostanti utilizzati per predisporre la previsione dei flussi di cassa;
 - ii) lo stabilire se le assunzioni sottostanti a tale previsione siano adeguatamente supportate;
- d) la considerazione se, successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, si siano resi disponibili ulteriori fatti o informazioni;
- e) la richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, relative ai piani d'azione futuri ed alla loro fattibilità.“

Il principio di revisione 570 in materia di continuità aziendale

TRE SCENARI POSSIBILI

- incertezze non significative circa il presupposto di continuità aziendale;
- dubbi significativi, ma sussistenza della continuità aziendale;
- improbabile il presupposto della continuità: OIC 5.

Il principio di revisione 570 in materia di continuità aziendale

- **Scenario 1:** le incertezze vanno descritte nella relazione sulla gestione unitamente agli eventi ed alle circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerare le incertezze superabili.
- **Scenario 2:** indicare in modo esplicito nelle note al bilancio la sussistenza di significative incertezze che possono determinare dubbi significativi sulla continuità aziendale. Descrivere l'origine e la natura di tali incertezze, nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere il bilancio adottando il presupposto della continuità aziendale.
- **Scenario 3:** redazione del bilancio secondo il principio indicato dall'OIC 5: Bilanci in liquidazione.

Il principio di revisione 570 in materia di continuità aziendale

COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

- esaminare e valutare i piani d'azione futuri della direzione;
- raccogliere elementi probativi sufficienti e appropriati per confermare o meno l'esistenza di una incertezza significativa;
- ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani della direzione nonché valutare il fatto che la loro realizzazione porterà ad un miglioramento della situazione;
- stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione;
- richiedere alla direzione delle attestazioni scritte relative ai piani d'azione futuri.

Il principio di revisione 570 in materia di continuità aziendale

PRINCIPIO DI REVISIONE 570, PAR. 25 – Comunicazione con i responsabili delle attività di governance

“Salvo che tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell’impresa, il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance gli eventi o le circostanze identificati che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In tale comunicazione ai responsabili delle attività di governance il revisore deve includere i seguenti aspetti:

- a) se gli eventi o le circostanze comportino un’incertezza significativa;
- b) se l’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio sia appropriato;
- c) se la relativa informativa di bilancio sia adeguata,
- d) ove applicabile, le implicazioni per la relazione di revisione.”

Il principio di revisione 570 in materia di continuità aziendale

PRINCIPIO DI REVISIONE 570, PAR. 26 – Ritardo significativo nella redazione del bilancio

“Se vi è un ritardo significativo nella redazione del bilancio da parte della direzione o dei responsabili delle attività di governance, successivamente alla data di riferimento del bilancio, il revisore deve svolgere indagini sulle ragioni del ritardo. Se egli ritiene che il ritardo possa essere collegato ad eventi o circostanze relativi alla valutazione della continuità aziendale, deve svolgere le ulteriori procedure di revisione necessarie, oltre a considerare gli effetti di tali eventi o circostanze sulle proprie conclusioni relative all’esistenza di un’incertezza significativa.”

Il principio di revisione 570 in materia di continuità aziendale

CONCLUSIONI

- significative incertezze con presupposto appropriato di continuità ed appropriata informativa di bilancio: richiamo di informativa nella relazione di revisione;
- molteplici significative incertezze: richiamo di informativa nella relazione di revisione; in casi estremi si può concludere in un'impossibilità di esprimere un giudizio;
- inappropriato il presupposto di continuità: giudizio avverso.

Le responsabilità degli amministratori e dei revisori

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Responsabilità di redazione del bilancio secondo quanto indicato in precedenza.

RESPONSABILITA' DEL REVISORE

La responsabilità del revisore consiste nel valutare l'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio, e nel considerare se vi siano delle incertezze significative sulla continuità aziendale dell'impresa tali da doverne dare informativa in bilancio. Il revisore valuta l'adeguatezza dell'adozione da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale anche se il quadro normativo sull'informazione finanziaria utilizzato per la redazione del bilancio non prevede esplicitamente l'effettuazione di una specifica valutazione da parte della direzione della capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento.

Le modifiche dei documenti di bilancio a seguito del Decreto Legge 23/2020 (Decreto Liquidità) e conseguente interpretazione dell'Organismo Italiano di Contabilità (documento interpretativo n. 6) e della Fondazione nazionale dell'Ordine dei Commercialisti nel documento di aprile 2020

Riferimenti per i bilanci

**Decreto Legge 23/2020: Decreto
Liquidità**

**Art. 7 – Disposizioni temporanee sui
principi di redazione del bilancio**

**OIC – Documento
interpretativo 6
(aprile 2020)**

*Disposizioni
temporanee sui
principi di redazione
del bilancio*

Riferimenti – Il Decreto Liquidità

Decreto Legge 23/2020: Decreto Liquidità

Art. 5 – Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Prevede il **rinvio** di un anno (al 1 settembre 2021) dell'entrata in vigore del nuovo **Codice della crisi e dell'insolvenza** (D. Lgs 14/19).

Art. 6 - Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

A decorrere dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020 **non si applicano le disposizioni del codice civile che regolano la riduzione del capitale sociale per perdite** (art. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482 bis co. 4, 5 e 6 e 2482 ter) e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Art. 7 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Prevede che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, **la valutazione delle voci possa essere operata nella prospettiva della continuità aziendale**, se nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 tale principio di redazione era stato applicato. Ai sensi del comma 2, tali disposizioni si applicano anche ai bilanci con data di chiusura entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Riferimenti – Il Decreto Liquidità e il bilancio

La norma, come descritto nella relazione illustrativa al DL Liquidità, è finalizzata a “*neutralizzare gli effetti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di **continuità** di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020 ed escludendo quindi le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19 si trovano autonomamente in stato di perdita di continuità*”.



Bilancio 2020

SCENARIO 1

Presenza del presupposto di continuità

- **Non ci sono incertezze:** si cita l’esistenza di COVID-19 nell’informativa;
- **Vi sono incertezze:** si indica quali sono e le misure in fase di adozione.

SCENARIO 2

Assenza del presupposto di continuità

- **Legata a COVID-19:** valori in continuità ai sensi del Decreto, informativa di applicazione della deroga in bilancio;
- **Non legata a COVID-19:** bilancio redatto non in continuità, sulla base delle indicazioni OIC11.

Riferimenti – I documenti di bilancio interessati

Schemi di bilancio

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Rendiconto finanziario

Tutte le voci sottoposte a una VALUTAZIONE. In particolare, impatto in relazione all'attività di IMPAIRMENT e all'eventuale rideterminazione dei valori di bilancio (ad esempio tema FAIR VALUE)

Nota integrativa

- Effetti derivanti dal Covid 19.

Relazione sulla gestione

- Sezione «rischi e incertezze»
- Evoluzione prevedibile sulla gestione

Relazioni organi di controllo

- Specifico riferimento alla valutazione della CONTINUITA' AZIENDALE nelle relazioni al bilancio di
- Revisore
 - Collegio sindacale

Effetti del COVID-19 sui bilanci da fornire nelle Note al bilancio

In relazione alla parte qualitativa e descrittiva sopra indicata, pare necessario inserire una serie di elementi informativi aggiuntivi, direttamente e indirettamente legati agli effetti dell'emergenza sanitaria, che faccia percepire l'impatto complessivo atteso, tenendo conto del contesto di mercato, economico e strategico della singola impresa.

Gli elementi informativi secondo il Documento di Ricerca della FNC emesso in data 20 aprile andrebbero forniti **in un unico punto** e dovrebbero essere aggregati per aree di attività:

ATTIVITA' OPERATIVA

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

ATTIVITA' DI RISTRUTTURAZIONE

Documento OIC interpretativo n. 6 emesso in aprile 2020

L'emanazione dell'art. 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 deriva dalla consapevolezza degli effetti dirompenti ed abnormi dell'epidemia di COVID-19, ed in particolare delle ricadute, profonde ma temporanee, che essa può determinare sulle prospettive di continuità.

La situazione anomala che si è determinata comporterebbe l'obbligo per una notevole quantità di imprese di redigere i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati, ed in particolare senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.

Si rende quindi necessario neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.

Documento OIC interpretativo n. 6 emesso in aprile 2020

Il Decreto Legge Liquidità stabilisce che, a determinate condizioni, **possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione**. Pertanto, questa norma se da un lato consente che nella valutazione delle voci e quindi nella quantificazione delle stesse nei bilanci approvati in data successiva al 23 febbraio 2020 non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19, dall'altro lato richiede che l'informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie.

Il Documento Interpretativo chiarisce che la deroga prevista dall'art. 7 risulta applicabile solo per i bilanci preparati in base ai principi contabili italiani (non quindi per i bilanci IFRS) e che può essere adottata sia per il bilancio d'esercizio che per il bilancio consolidato.

Documento OIC interpretativo n. 6 emesso in aprile 2020

I bilanci ai quali poter applicare la deroga sono:

- bilanci chiusi e non approvati in data anteriore al 23 febbraio 2020;
- bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
- bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

La deroga si applica anche ai bilanci consolidati.

Documento OIC interpretativo n. 6 emesso in aprile 2020

Ai fini dell'applicazione della deroga le società sono tenute a effettuare due valutazioni:

- La prima valutazione deve essere effettuata per valutare se l'art. 7 possa essere applicato. A tale fine le società devono valutare l'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio senza considerare gli effetti degli eventi successivi e possono applicare l'art. 7 solo nel caso in cui a tale data sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del par. 21 oppure del par. 22 dell'OIC 11. Per i bilanci chiusi dopo il 23 febbraio 2020, l'art. 7 è applicabile qualora, nell'ultimo bilancio approvato, il presupposto della continuità aziendale risultava appropriato in applicazione del par. 21 o del par. 22 dell'OIC 11 oppure se, ricorrendone i presupposti, la società abbia adottato per tale bilancio la deroga prevista dall'art. 7.

Documento OIC interpretativo n. 6 emesso in aprile 2020

- Una seconda valutazione deve essere effettuata alla data di redazione del bilancio. All'esito di tale valutazione, qualora la società concluda che il presupposto della continuità aziendale risulti appropriato pur in presenza di incertezze significative, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Nel caso in cui invece, all'esito della valutazione, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Documento OIC interpretativo n. 6 emesso in aprile 2020

La società che si avvale della deroga prevista dall'art. 7 fornisce informazioni della scelta fatta nella descrizione delle politiche contabili in nota integrativa.

Nel caso di adozione della deroga si applicano tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei parr. 23 e 24 dell'OIC 11, in base ai quali, in assenza di ragionevoli alternative alla continuità aziendale o al verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di valutazione devono essere modificati, e del par. 59 dell'OIC 29, che richiede di considerare gli eventi successivi che possono incidere sulla continuità aziendale e di tenere conto nelle valutazioni di bilancio degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Non appare quindi necessario “modificare” i principi.

Gli aspetti da approfondire sono:

- a) l’ampiamiento della parte illustrativa del Covid 19 riprendendo quanto già descritto sul bilancio 2019;
- b) l’identificazione dell’impatto della crisi sul reddito e su alcuni indicatori, quali l’EBITDA;
- c) modalità di trattamento contabile delle agevolazioni ricevute.

Suggerimento di tenere sistemi di controllo interno della gestione della liquidità

Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Assume particolare rilievo il tema della stima della perdita durevole di valore poiché diviene complesso stimare il valore recuperabile.

Occorre:

- a) porre particolare attenzione al Test di Impairment;
- b) identificare valori critici in termini di recuperabilità dei crediti;
- c) identificare valori critici in termini di recuperabilità delle scorte.

Documento di ricerca n. 235 - Assirevi

Il documento **Assirevi** fornisce delle linee guida sulla redazione della relazione di revisione, nei casi in cui la società si avvalga della deroga prevista dall'art. 7 e delle esemplificazioni di relazioni al 31 dicembre 2019.

Nel caso di adozione della deroga, la sezione del giudizio della relazione di revisione conterrà uno specifico riferimento all'art. 7 nella descrizione del quadro normativo di riferimento adottato per la redazione del bilancio.

In base al documento Assirevi, il revisore dovrà porre **particolare attenzione all'adeguatezza dell'informativa di bilancio secondo quanto previsto dal Documento Interpretativo**, alle evidenze circa la sussistenza della continuità aziendale al 31 dicembre 2019 e a quelle sull'ulteriore valutazione effettuata dagli amministratori alla data di redazione del bilancio.

Documento di ricerca n. 235 - Assirevi

Nelle circostanze in cui l'informativa fornita dagli amministratori risulti adeguata, il revisore esprimerà un giudizio senza rilievi, richiamando, in una sezione separata della relazione, l'attenzione sull'informativa resa con riferimento all'applicazione dell'art. 7 e agli esiti della valutazione degli amministratori. A seconda delle circostanze l'informativa farà riferimento all'esistenza di significative incertezze o all'assenza di ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività.

Documento di ricerca n. 235 - Assirevi

Nel caso in cui l'informativa fornita in nota integrativa sul tema della continuità aziendale risulti carente o fuorviante il revisore potrebbe ritenere opportuno formulare **un giudizio modificato ai sensi del principio di revisione ISA Italia 705**.

A tale riguardo il documento include un esempio di relazione in cui è espresso un giudizio con rilievi nella situazione in cui gli amministratori non abbiano effettuato la valutazione in merito alla sussistenza della continuità aziendale alla data di redazione del bilancio e non abbiano, pertanto, concluso in merito a tale aspetto. In tale circostanza, coerentemente con quanto previsto dai parr. 24 ed A.35 dell'ISA Italia 570, il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale e, conseguentemente, in merito all'adeguatezza della relativa informativa inclusa nella nota integrativa.

Effetti sulle relazioni del revisore



Effetti sulle relazioni del revisore. Esempi di relazione di revisione tratti dal documento di ricerca Assirevi n. 235 e successivamente aggiornati – Esistenza di significative incertezze

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della ABC S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, **incluse le disposizione dell'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, già previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.**

Elementi alla base del giudizio

Effetti sulle relazioni del revisore. Esempi di relazione di revisione tratti dal documento di ricerca Assirevi n. 235 e successivamente aggiornati – Esistenza di significative incertezze

Applicazione dell'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e incertezze significative relative alla continuità aziendale

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo XX della nota integrativa, in cui si indica che gli Amministratori, a causa degli effetti dirompenti dell'epidemia di Covid-19, hanno redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale in base alla deroga prevista dal predetto art. 38-quater. Ai fini dell'esercizio di tale deroga, e coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell'OIC, gli Amministratori indicano di aver valutato, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2019, sussistente il presupposto della continuità aziendale a tale data in applicazione del paragrafo 21 (22) dell'OIC 11. Gli Amministratori indicano che, nell'ambito di tale valutazione, non hanno, quindi tenuto conto degli eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2019. Nel medesimo paragrafo gli Amministratori forniscono informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la propria valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando inoltre i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.



Effetti sulle relazioni del revisore. Esempi di relazione di revisione tratti dal documento di ricerca Assirevi n. 235 e successivamente aggiornati – Esistenza di significative incertezze

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Altri aspetti – applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come indicato nel precedente paragrafo, gli Amministratori, nel valutare l'applicabilità della deroga prevista dal citato art. 38-quater, riportano nel bilancio di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019 senza tener conto degli eventi occorsi successivamente a tale data, coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell'OIC.

Conseguentemente, non si è tenuto conto di tali eventi nell'applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 "Continuità aziendale" con riferimento alla valutazione del presupposto della continuità aziendale effettuata dagli Amministratori al 31 dicembre 2019 sulla base delle informazioni disponibili alla medesima data.

Effetti sulle relazioni del revisore. Esempi di relazione di revisione tratti dal documento di ricerca Assirevi n. 235e successivamente aggiornati – Assenza di ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della ABC S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, **includendo le disposizioni dell'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, già previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella L. 5 giugno 2020, n. 40.**

Elementi alla base del giudizio

Effetti sulle relazioni del revisore. Esempi di relazione di revisione tratti dal documento di ricerca Assirevi n. 235 e successivamente aggiornati – Assenza di ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività

Richiamo di informativa – Effetti derivanti dall'esercizio della deroga prevista dall'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla L. 17 giugno 2020, n. 77 e insussistenza di ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo XX della nota integrativa, in cui gli Amministratori riportano informazioni aggiornate alla data di redazione del bilancio circa la propria valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando che, nell'arco temporale futuro di riferimento, è da ritenersi che non sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività. Gli Amministratori descrivono tali circostanze e i prevedibili effetti che le stesse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società, effetti non riflessi nel bilancio al 31 dicembre 2019 in conseguenza della deroga prevista dal predetto art. 38-quater.

Nel medesimo paragrafo gli Amministratori indicano che, nonostante gli effetti dirompenti dell'epidemia di Covid-19 sull'attività aziendale, hanno redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della facoltà di deroga prevista dal citato art. 38-quater. Ai fini dell'esercizio di tale deroga, e coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell'OIC, gli Amministratori indicano di aver valutato, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2019, sussistente il presupposto della continuità aziendale a tale data in applicazione del paragrafo 21 (22) dell'OIC 11.

Effetti sulle relazioni del revisore. Esempi di relazione di revisione tratti dal documento di ricerca Assirevi n. 235 e successivamente aggiornati – Assenza di ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività

Gli Amministratori indicano che, nell'ambito di tale valutazione, non hanno, quindi, tenuto conto degli eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2019.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Altri aspetti – applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come indicato nel precedente paragrafo, gli Amministratori, nel valutare l'applicabilità della deroga prevista dal citato art. 38-quater, riportano nel bilancio di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019 senza tener conto degli eventi occorsi successivamente a tale data, coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell'OIC.

Conseguentemente, non si è tenuto conto di tali eventi nell'applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 "Continuità aziendale" con riferimento alla valutazione del presupposto della continuità aziendale effettuata dagli Amministratori al 31 dicembre 2019 sulla base delle informazioni disponibili alla medesima data.

Effetti sulle relazioni del revisore. Esempi di relazione di revisione tratti dal documento di ricerca Assirevi n. 235 e successivamente aggiornati – Giudizio con rilievi

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Giudizio con rilievi

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della ABC S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base del giudizio con rilievi* della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, **includere le disposizione dell'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, già previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito nella L. 5 giugno 2020, n. 40.**

Effetti sulle relazioni del revisore. Esempi di relazione di revisione tratti dal documento di ricerca Assirevi n. 235 e successivamente aggiornati – Giudizio con rilievi

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Alla data di redazione del bilancio gli Amministratori non hanno effettuato una valutazione aggiornata della sussistenza del presupposto della continuità aziendale e non hanno pertanto incluso nella nota integrativa informazioni relative a tale aspetto, come richiesto dal par. 13 del Documento Interpretativo 6 dell'OIC. Conseguentemente non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto della correttezza delle informazioni fornite in nota integrativa dagli Amministratori con riferimento alla continuità aziendale. Non siamo stati pertanto in grado di stabilire se fosse necessario apportare eventuali rettifiche a tali informazioni.

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nel paragrafo *“Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio”* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Effetti sulle relazioni del revisore. Esempi di relazione di revisione tratti dal documento di ricerca Assirevi n. 235 e successivamente aggiornati – Giudizio con rilievi

Richiamo di informativa – Applicazione dell'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo XX della nota integrativa, in cui si indica che gli Amministratori, a causa degli effetti dirompenti dell'epidemia di Covid-19, hanno redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della deroga prevista dal predetto art. 38-quater. Ai fini dell'esercizio di tale deroga, e coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell'OIC, gli Amministratori indicano di aver valutato, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2019, sussistente il presupposto della continuità aziendale a tale data in applicazione del paragrafo 21 (22) dell'OIC 11. Gli Amministratori indicano che, nell'ambito di tale valutazione, non hanno, quindi, tenuto conto degli eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2019.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Effetti sulle relazioni del revisore. Esempi di relazione di revisione tratti dal documento di ricerca Assirevi n. 235 e successivamente aggiornati – Giudizio con rilievi

Altri aspetti – applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come indicato nel precedente paragrafo, gli Amministratori, nel valutare l'applicabilità della deroga prevista dal citato art. 38-quater, riportano nel bilancio di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019 senza tener conto degli eventi occorsi successivamente a tale data, coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell'OIC.

Conseguentemente, non si è tenuto conto di tali eventi nell'applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 "Continuità aziendale" con riferimento alla valutazione del presupposto della continuità aziendale effettuata dagli Amministratori al 31 dicembre 2019 sulla base delle informazioni disponibili alla medesima data.

Q & A session



**Grazie per
l'attenzione**

